

**Votazione popolare
del 28 febbraio 2016
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1** **Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»**
- 2** **Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»**
- 3** **Iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»**
- 4** **Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»

**Primo
oggetto**

L'iniziativa chiede che il matrimonio non sia svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali, che consista nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna, e che i coniugi costituiscano dal punto di vista fiscale una comunione economica.

Spiegazioni pagine 4–13
Testo in votazione pagina 10

Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»

**Secondo
oggetto**

L'iniziativa chiede di votare nuovamente sull'espulsione degli stranieri che commettono reati. Gli autori dell'iniziativa intendono imporre la loro concezione di attuazione dell'iniziativa espulsione. Il Parlamento ha nel frattempo già deciso tale attuazione e l'inasprimento delle leggi pertinenti.

Spiegazioni pagine 14–27
Testo in votazione pagine 20–24

Iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»

**Terzo
oggetto**

L'iniziativa chiede di vietare in Svizzera le operazioni finanziarie speculative concernenti materie prime agricole e derrate alimentari. La Confederazione dovrebbe inoltre impegnarsi a livello internazionale in favore della lotta a questo tipo di operazioni.

Spiegazioni pagine 28–39
Testo in votazione pagine 35–36

Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)

**Quarto
oggetto**

La galleria del San Gottardo deve essere risanata. La modifica di legge permette la costruzione di una seconda galleria con successivo risanamento di quella esistente. In questo modo il collegamento attraverso il San Gottardo rimane transitabile anche durante i lavori di risanamento. La legge sancisce inoltre la percorribilità di un'unica corsia in entrambe le gallerie.

Spiegazioni

pagine 40–51

Testo in votazione

pagine 50–51

Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l’iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l’iniziativa con 107 voti contro 85 e 1 astensione, il Consiglio degli Stati con 25 voti contro 20 senza astensioni.

L'essenziale in breve

Circa 80000 coppie di coniugi con doppio reddito e numerose coppie di coniugi pensionati pagano un'imposta federale diretta più elevata delle coppie non sposate che si trovano nella stessa situazione economica. A livello cantonale, le coppie sposate pagano in genere meno tasse delle coppie conviventi. Per quanto riguarda l'AVS, una coppia sposata riceve al massimo una rendita pari al 150 per cento della rendita individuale massima; una coppia che convive solo di fatto può ricevere due rendite intere.

Contesto

Scopo dell'iniziativa è sancire nella Costituzione il principio secondo cui, dal punto di vista fiscale, le coppie sposate costituiscono una comunione economica e non possono essere svantaggiate, segnatamente sotto il profilo delle imposte e delle assicurazioni sociali. Il matrimonio deve essere definito come la durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Per quanto riguarda le assicurazioni sociali, il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che, globalmente, le coppie sposate non siano penalizzate. Inizialmente il Consiglio federale era favorevole all'iniziativa poiché riteneva offrisse una possibilità per eliminare completamente la penalizzazione fiscale delle coppie sposate. Il Parlamento, tuttavia, ha respinto l'iniziativa criticando in particolare la rigida definizione del matrimonio e l'impossibilità di passare all'imposizione individuale dei coniugi senza una nuova modifica costituzionale. Come previsto dalla legge federale sui diritti politici¹, il Consiglio federale non sostiene una raccomandazione di voto divergente dalla posizione dell'Assemblea federale.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

¹ Art. 10a cpv. 4 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1).

Il progetto in dettaglio

Nel 1984 il Tribunale federale ha stabilito in una decisione di indirizzo giurisprudenziale che le coppie sposate non devono essere sottoposte a un carico fiscale maggiore di quello previsto per le coppie conviventi. Il Consiglio federale ha tentato a più riprese di porre fine a questa penalizzazione. Nel 2008 sono entrate in vigore misure che hanno eliminato gli svantaggi per buona parte delle coppie sposate. Tuttavia, anche gli ultimi tentativi, nel 2007 e nel 2012, di introdurre una nuova regolamentazione dell'imposizione dei coniugi sono falliti: le posizioni sul futuro modello di imposizione risultavano inconciliabili. Sono dunque ancora numerose le coppie di coniugi con doppio reddito (circa 80 000) e le coppie di pensionati sottoposte, in termini di imposta federale diretta, a un carico fiscale superiore e anticostituzionale.

Contesto

Il carico fiscale è più elevato, oltre che anticostituzionale, di quello che grava sulle coppie non sposate nella stessa situazione economica per:

Le coppie sposate
penalizzate

- i coniugi con doppio reddito senza figli il cui reddito netto da attività lucrativa¹ è di almeno 80 000 franchi (ripartizione del reddito 50:50) o di almeno 110 000 franchi (ripartizione 70:30);
- i coniugi con doppio reddito con figli il cui reddito netto da attività lucrativa è di almeno 120 000 franchi (ripartizione del reddito 50:50) o di almeno 190 000 franchi (ripartizione 70:30);
- i coniugi pensionati il cui reddito da pensione è di almeno 50 000 franchi (ripartizione del reddito 50:50) o di almeno 60 000 franchi (ripartizione del reddito 70:30).

¹ Il reddito netto corrisponde al reddito lordo dedotti i contributi sociali (AVS, AI, AD) e le spese professionali.

Se il cumulo dei redditi da attività lucrativa o da pensione è inferiore ai valori indicati, la coppia sposata è tassata ai fini dell'imposta federale diretta in modo meno pesante della coppia convivente. Nel caso di un unico reddito, le coppie sposate pagano sempre meno tasse delle coppie non sposate.

L'iniziativa chiede che vengano eliminati completamente gli svantaggi fiscali per le coppie sposate e che l'imposizione congiunta dei coniugi oggi disciplinata a livello di legge sia esplicitamente sancita nella Costituzione.

L'iniziativa non vuole penalizzazioni fiscali

L'iniziativa chiede la fine della penalizzazione delle coppie sposate anche nell'ambito delle assicurazioni sociali. Una coppia di conviventi riceve due rendite AVS intere; una coppia sposata ha diritto al massimo al 150 per cento della rendita individuale massima² (cosiddetto plafonamento della rendita). I coniugi beneficiano tuttavia di diverse prestazioni e agevolazioni contributive fra cui la rendita vedovile o il supplemento di vedovanza sulla rendita di vecchiaia o di invalidità. Ne consegue che, complessivamente, le coppie di coniugi sono meglio tutelate delle coppie di conviventi. Lo stesso vale per altre assicurazioni sociali: in termini di previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni o assicurazione militare, i coniugi beneficiano di una tutela particolare e risultano finanziariamente privilegiati rispetto agli altri assicurati (si pensi, ad esempio, alle prestazioni per persone vedove).

L'iniziativa non vuole penalizzazioni nell'ambito delle assicurazioni sociali

L'iniziativa intende inoltre definire il matrimonio come la durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna. Questa visione del matrimonio corrisponde all'attuale interpretazione della norma costituzionale, ma con l'approvazione dell'iniziativa, questa definizione figurebbe per la prima volta esplicitamente nella Costituzione. Oggi, tuttavia, questa visione del matrimonio non è più incontestata.

Definizione del matrimonio

² Attualmente la rendita individuale massima ammonta a 2350 franchi. L'importo massimo per una coppia sposata è dunque pari a 3525 franchi.

Se l'iniziativa verrà approvata, il Consiglio federale dovrà elaborare un disegno di legge per eliminare completamente la penalizzazione fiscale delle coppie sposate. Sotto il profilo fiscale, le coppie sposate verrebbero considerate, come accade già oggi, comunità economiche e sarebbero pertanto tassate congiuntamente. Il passaggio all'imposizione individuale dei coniugi non sarebbe possibile senza una nuova modifica costituzionale. Ammesso che, tenuto conto di tutte le prestazioni, le coppie sposate non siano penalizzate sul piano delle assicurazioni sociali, il legislatore può limitarsi a intervenire sul solo piano fiscale modificando l'imposizione di tali coppie.

Cosa succede se l'iniziativa è approvata?

L'iniziativa potrebbe essere attuata ricorrendo a uno dei seguenti modelli di imposizione:

Possibili modelli di imposizione

- l'autorità fiscale procede al calcolo ordinario dell'imposta dei coniugi e parallelamente a un calcolo alternativo improntato sull'imposizione delle coppie non sposate e fattura successivamente l'importo più basso dei due (calcolo alternativo dell'imposta);
- il reddito complessivo dei coniugi è tassato ad un'aliquota più bassa di quella applicata allo stesso reddito di una persona non sposata (splitting).

L'iniziativa avrebbe un impatto soprattutto sull'imposta federale diretta, poiché già oggi a livello cantonale le coppie sposate sono normalmente agevolate in termini fiscali rispetto alle coppie conviventi. Le ripercussioni finanziarie dell'iniziativa dipendono dal modello di imposizione scelto dal Parlamento e dalla sua impostazione. Se il carico fiscale non dovrà aumentare per nessuno, i due modelli summenzionati comporteranno per la Confederazione la seguente riduzione delle entrate³:

Minori entrate in termini di imposta federale diretta

³ Fonte: rapporto sulla disparità di trattamento delle coppie sposate rispetto alle coppie conviventi nel quadro dell'imposta federale diretta e sul regime fiscale applicato ai costi in caso di custodia dei figli da parte di terzi (disponibile in tedesco e francese), elaborato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nel quadro dell'iniziativa sul personale qualificato, 12 giugno 2015 (base di calcolo: proventi previsti per il periodo fiscale 2012); www.estv.admin.ch > Généralités > Documentation > Faits et chiffres > Rapports > 2015.

calcolo alternativo dell'imposta: circa 1,2 miliardi di franchi
all'anno,
splitting: da 1,2 a 2,3 miliardi di franchi
all'anno, a seconda del tipo
di splitting.

Poiché ai Cantoni è destinato il 17 per cento del gettito dell'imposta federale diretta, anch'essi subirebbero una diminuzione delle entrate.

Se l'attuale sistema di plafonamento delle rendite dei coniugi (150 per cento della rendita individuale massima) venisse abolito, l'AVS registrerebbe un aumento delle uscite di circa 2 miliardi di franchi all'anno. La Confederazione dovrebbe pagare circa 400 milioni di franchi in più, poiché partecipa alle uscite dell'AVS con un contributo pari a quasi il 20 per cento. Il resto rimarrebbe a carico dell'AVS. All'AI la soppressione del plafonamento causerebbe un aumento delle uscite annue di circa 60 milioni di franchi⁴.

Maggiori uscite per
l'AVS e l'AI

⁴ Fonte: messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 2013 concernente l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»; FF 2013 7301, in particolare 7326 (www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»

del 19 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi
per le coppie sposate», depositata il 5 novembre 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 2013³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 5 novembre 2012 «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 (nuovo)

² Il matrimonio consiste nella durevole convivenza, disciplinata dalla legge, di un uomo e di una donna. Dal punto di vista fiscale, il matrimonio costituisce una comunione economica. Non deve essere svantaggiato rispetto ad altri modi di vita, segnatamente sotto il profilo fiscale e delle assicurazioni sociali.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2013 245

³ FF 2013 7301

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Sì all'eliminazione degli svantaggi fiscali per le coppie sposate – è ora di finirla!

Basta con l'ingiustizia

È ingiusto: in termini fiscali e di assicurazioni sociali, le coppie sposate e le coppie di partner registrati sono penalizzate rispetto alle coppie concubine. A parità di reddito e di sostanza, esse pagano più tasse e ricevono rendite AVS più basse. A una coppia di coniugi pensionati spetta il 150 per cento della rendita individuale massima, ma se la stessa coppia non fosse sposata, riceverebbe il 200 per cento della rendita, ovvero due rendite intere. Non c'è ragione di privilegiare le coppie non sposate. Il Tribunale federale lo ha sancito inequivocabilmente già nel 1984. Eppure non è successo quasi nulla! Dal 2004 sono penalizzate anche le coppie di partner registrati poiché anche in termini fiscali e di assicurazioni sociali sono equiparate alle coppie sposate.

No alla discriminazione in base allo stato civile!

L'iniziativa intende porre fine alla penalizzazione delle coppie sposate e delle coppie di partner registrati. Non è possibile che per il solo fatto di essere sposate o registrate queste coppie debbano pagare più tasse e ricevere una pensione più bassa. L'iniziativa chiede la fine della discriminazione in base allo stato civile!

Imposizione congiunta delle coppie sposate

Il principio della non discriminazione verrebbe sancito nella Costituzione. Sia in termini fiscali che di assicurazioni sociali le coppie sposate o registrate non devono essere penalizzate e vanno tassate in quanto comunione economica. La disposizione costituzionale proposta corrisponde alla giurisprudenza che vige attualmente in Svizzera in materia di matrimonio. Votando a favore della nuova Costituzione federale, Consiglio federale, Parlamento e Popolo hanno adottato una disposizione sul matrimonio conforme all'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La presente iniziativa rispetta questi principi.

Votando sì all'iniziativa popolare potete porre fine alla penalizzazione delle coppie sposate e delle coppie di partner registrati sia in termini fiscali che di rendite di vecchiaia dell'AVS.

Per ulteriori informazioni: www.penalizzazioneedelmatrimonio.ch

Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha tentato a più riprese di porre fine alla penalizzazione anticostituzionale delle coppie sposate che pagano un'imposta federale diretta più elevata delle coppie conviventi. Il Parlamento sostiene questo obiettivo, ma respinge l'iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Se l'iniziativa venisse approvata, la definizione del matrimonio quale comunione di vita tra un uomo e una donna verrebbe sancita esplicitamente nella Costituzione. Senza una nuova modifica costituzionale, il legislatore non avrebbe alcuna possibilità di consentire anche alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio. Vista l'evoluzione della società, in Parlamento si sta discutendo l'ipotesi di estendere a tutte le coppie, a prescindere dal sesso e dall'orientamento sessuale, ogni forma di convivenza disciplinata dalla legge. L'iniziativa escluderebbe la possibilità di aprire l'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali.

Definizione troppo rigida
del matrimonio

Il sistema fiscale attuale prevede l'imposizione congiunta delle coppie sposate. L'iniziativa intende introdurre questo principio nella Costituzione, ma così facendo il passaggio all'imposizione individuale sarebbe possibile solo dopo una nuova modifica costituzionale. Per introdurre questa forma di imposizione occorrerebbe dunque superare un ostacolo ben più grande di quello rappresentato da una modifica di legge.

Preclusione
dell'imposizione
individuale

Nonostante alle rendite AVS dei coniugi sia applicato un tetto massimo del 150 per cento della rendita individuale massima, nell'ambito delle assicurazioni sociali le coppie sposate non sono penalizzate rispetto alle coppie conviventi; la loro situazione complessiva è addirittura migliore. Esse beneficiano di prestazioni (in particolare per la persona rimasta vedova) e di agevolazioni contributive non previste per le coppie conviventi. Abolendo il plafonamento delle rendite, le coppie sposate verrebbero dunque ulteriormente privilegiate.

Nessuno svantaggio
in termini di
assicurazioni sociali

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate».

Iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 140 voti contro 57 senza astensioni, il Consiglio degli Stati con 38 voti contro 6 senza astensioni.

L'essenziale in breve

Alla fine del 2010 Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)». Essa obbligava il Parlamento ad attuare le nuove disposizioni costituzionali entro cinque anni mediante l'adeguamento delle leggi pertinenti. Il Parlamento ha svolto il proprio compito per tempo. Contro le nuove leggi concernenti l'espulsione di stranieri che commettono reati non è stato lanciato il referendum. Già alla fine del dicembre 2012, ossia mentre tali lavori legislativi erano ancora in corso, gli autori dell'iniziativa hanno tuttavia depositato un'iniziativa con le stesse richieste («Iniziativa per l'attuazione»).

Contesto

L'iniziativa chiede che gli stranieri che hanno commesso determinati reati vengano espulsi automaticamente dalla Svizzera. E questo a prescindere dalla gravità del fatto, dall'entità della pena e da altre circostanze.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa per l'attuazione. Essa è infatti contraria alle regole basilari della nostra democrazia. In primo luogo, prevedendo l'introduzione di disposizioni dettagliate sull'espulsione direttamente nella Costituzione, l'iniziativa elude il Parlamento. Nella nostra democrazia emanare leggi è invece proprio un compito del Parlamento. In secondo luogo, essa limita notevolmente le competenze dei giudici. In caso di accettazione dell'iniziativa i giudici non potrebbero infatti più valutare le peculiarità del caso e i gravi casi di rigore personale non sarebbero più presi in considerazione.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Il 28 novembre 2010 Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa espulsione¹. Secondo le nuove disposizioni costituzionali gli stranieri che sono condannati per determinati reati devono lasciare la Svizzera. Dette disposizioni concedevano al Parlamento cinque anni per adeguare le leggi e per renderle più severe. Il Parlamento ha rispettato il termine impartito; nel marzo 2015 ha emanato le necessarie disposizioni legali. Contro tali modifiche di legge non è stato lanciato il referendum. L'attuazione dell'iniziativa espulsione è pertanto già conclusa.

Espulsione
degli stranieri che
commettono reati

L'iniziativa per l'attuazione è stata depositata prima che il Consiglio federale presentasse al Parlamento le sue proposte di attuazione e che il Parlamento iniziasse i dibattiti. Essa prevede l'iscrizione di dettagliate disposizioni sull'espulsione direttamente nella Costituzione. In caso di accettazione dell'iniziativa il Parlamento, ossia il legislatore, verrebbe escluso e non potrebbe più esprimersi su questioni centrali della politica degli stranieri.

Esclusione
del Parlamento

In concreto l'iniziativa per l'attuazione chiede quanto segue:

Richieste
dell'iniziativa

- gli stranieri condannati per determinati reati, di gravità più o meno pronunciata, vanno espulsi a prescindere dall'entità della pena che è stata loro inflitta. Anche reati poco gravi conducono pertanto all'espulsione;

¹ Art. 121 cpv. 3–6 e art. 197 n. 8 della Costituzione federale. Il testo dell'iniziativa può essere consultato nella Raccolta ufficiale: RU **2011** 1199 (www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta ufficiale).

- l'espulsione, che è sempre unita a un divieto di entrata pluriennale, è possibile anche senza una sentenza pronunciata da un giudice. È sufficiente un decreto d'accusa del pubblico ministero;
- l'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente poiché nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui è perseguitato o rischia la tortura.

Le richieste dell'iniziativa sono in conflitto con altri importanti valori garantiti dalla Costituzione: i diritti fondamentali e il principio di proporzionalità. In caso di espulsione le autorità penali non potrebbero in pratica più prendere in considerazione le circostanze del caso specifico. Inoltre le nuove disposizioni prevarrebbero espressamente sul «diritto internazionale non cogente». In tal modo si rinunciarebbe a importanti conquiste quali le garanzie europee e internazionali in materia di diritti dell'uomo. Le richieste dell'iniziativa sono inoltre in contrasto con l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone.

Conflitto con i diritti fondamentali

In origine l'iniziativa prevedeva una definizione autonoma del «diritto internazionale cogente». La Svizzera non può tuttavia definire il diritto internazionale cogente, così come i Cantoni non possono liberamente determinare che cosa è il diritto federale. Il Parlamento ha pertanto dovuto dichiarare l'iniziativa parzialmente nulla. Essa viene ora sottoposta al voto senza tale definizione.

Nullità parziale

È difficile stimare i costi supplementari in caso di accettazione dell'iniziativa, per esempio per i posti di carcerazione aggiuntivi nelle prigioni o per i posti di lavoro presso le

Le ripercussioni dell'iniziativa non sono chiare

autorità competenti per l'espulsione. Da un lato non si conosce il numero dei reati futuri e, dall'altro, attualmente non si sa quante persone non potranno essere espulse perché sono perseguitate o rischiano la tortura.

Ecco come è stata attuata l'iniziativa espulsione

Il Parlamento ha già attuato l'iniziativa espulsione. Nella legge² è previsto quanto segue:

- per tutti i crimini sessuali e quelli che comportano l'uccisione, il ferimento grave o la messa in pericolo di esseri umani è prevista l'espulsione obbligatoria degli autori;
- se è necessario per la sicurezza della Svizzera, il giudice può disporre l'espulsione anche per tutti i rimanenti crimini e per tutti i delitti;
- in casi eccezionali il giudice può rinunciare all'espulsione, segnatamente se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale. Occorre tenere in considerazione la situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera. Grazie al cosiddetto caso di rigore personale, la nuova legge si concilia meglio con i diritti umani e con il principio della proporzionalità rispetto all'iniziativa per l'attuazione.

Il Parlamento ha deciso queste modifiche di legge il 20 marzo 2015. Il Consiglio federale prenderà la decisione sulla loro entrata in vigore immediatamente dopo la votazione del 28 febbraio 2016 sull'iniziativa per l'attuazione.

² I testi votati dal Parlamento possono essere consultati sul Foglio federale: FF **2015** 2281 (www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»

del 20 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoversi 3 e 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che
commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)», depositata il 28 dicembre 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2013³,

decreta:

Art. 1

¹ Fatto salvo il capoverso 2, l'iniziativa popolare del 28 dicembre 2012 «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)» è valida.

² Il proposto articolo 197 numero 9 capoverso 1 numero IV secondo periodo della Costituzione federale⁴ è nullo e non è sottoposto al voto. Il periodo ha il tenore seguente:

«Per diritto internazionale cogente s'intende esclusivamente il divieto della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione e della schiavitù, nonché il divieto di respingere una persona verso uno Stato in cui rischia di essere uccisa o torturata».

³ L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni nel tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

¹ RS 101

² FF 2013 1023

³ FF 2013 8139

⁴ FF 2012 6597



Iniziativa per l'attuazione

Art. 197 n. 9⁵ (nuovo)

*9. Disposizione transitoria direttamente applicabile dell'art. 121
(Dimora e domicilio degli stranieri)*

¹ Ai fini dell'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati si applicano le disposizioni seguenti:

I. Espulsione

1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- a. omicidio intenzionale (art. 111 del Codice penale, CP⁶), assassinio (art. 112 CP), omicidio passionale (art. 113 CP);
- b. lesioni personali gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP);
- c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto (art. 139 CP), del danneggiamento (art. 144 CP) e della violazione di domicilio (art. 186 CP);
- d. furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP), rapina (art. 140 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), estorsione qualificata (art. 156 n. 2, 3 e 4 CP), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);
- e. truffa (art. 146 CP) in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali (n. V.1);
- f. tratta di esseri umani (art. 182 CP), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184 CP), presa d'ostaggio (art. 185 CP);
- g. coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
- h. genocidio (art. 264 CP), crimini contro l'umanità (art. 264a CP), crimini di guerra (art. 264b-264j CP);
- i. infrazione agli articoli 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951⁷ sugli stupefacenti (LStup).

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

⁶ RS 311.0

⁷ RS 812.121



2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:

- a. lesioni personali semplici (art. 123 CP), abbandono (art. 127 CP), rissa (art. 133 CP), aggressione (art. 134 CP);
- b. violazione di domicilio (art. 186 CP) in combinato disposto con danneggiamento (art. 144 CP) oppure furto (art. 139 n. 1 CP);
- c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP);
- d. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
- e. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 n. 1 CP), atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 CP), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP), pornografia (art. 197 n. 3 CP);
- f. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP);
- g. contraffazione di monete (art. 240 cpv. 1 CP), alterazione di monete (art. 241 cpv. 1 CP);
- h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater} CP), finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP);
- i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), violazione del bando (art. 291 CP);
- j. denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), riciclaggio di denaro qualificato (art. 305^{bis} n. 2 CP), falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione (art. 307 cpv. 1 e 2 CP);
- k. infrazione intenzionale agli articoli 115 capoversi 1 e 2, 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sugli stranieri;
- l. infrazione agli articoli 19 capoverso 1 o 20 capoverso 1 LStup.

⁸ RS 142.20



Iniziativa per l'attuazione

3. Se nei dieci anni precedenti è stato aperto un procedimento penale che non è ancora chiuso al momento della condanna per uno dei reati di cui al numero 2, l'espulsione è pronunciata appena l'interessato sia condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria.
4. Si può rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa disculpante (art. 16 CP) o in stato di necessità disculpante (art. 18 CP).
5. A prescindere dallo statuto riconosciuto dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.

II. Termine di partenza e divieto d'entrata

1. Se pronuncia l'espulsione, il giudice o il pubblico ministero impartisce allo straniero interessato un termine di partenza e dispone nei suoi confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra i 5 e i 15 anni.
2. In caso di condanna secondo il numero I.1, la durata del divieto d'entrata è di almeno 10 anni.
3. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

III. Esecuzione

1. L'autorità cantonale competente esegue senza indugio l'espulsione appena la condanna sia passata in giudicato o la pena sia stata scontata.
2. L'espulsione può essere differita soltanto temporaneamente se vi si oppongono motivi cogenti ai sensi dell'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
3. Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 19989 sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
4. Se sono invocati motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale, l'autorità cantonale competente decide entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata davanti al tribunale cantonale competente. Questo decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; la decisione è definitiva.



Iniziativa per l'attuazione

IV. Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni concernenti l'espulsione e le sue modalità d'esecuzione prevalgono sul diritto internazionale non cogente.

V. Abuso di prestazioni sociali

1. Chiunque indebitamente ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri prestazioni dell'aiuto sociale o di un'assicurazione sociale fornendo indicazioni false o incomplete, tacendo fatti essenziali o in altro modo è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, salvo che un'altra disposizione commini una pena più severa.

2. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

² Il capoverso 1 è direttamente applicabile.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Più sicurezza per tutti – espellere finalmente gli stranieri che commettono reati

Molte Svizzere e molti Svizzeri non si sentono più in sicurezza nel proprio Paese. Su 10 criminali nelle prigioni svizzere, 7 sono stranieri. Questa situazione è una conseguenza dell'immigrazione di massa incontrollata e della mitezza delle pene in Svizzera. Gli stranieri che commettono reati gravi e gli stranieri recidivi non meritano di essere accolti nel nostro Paese e devono essere espulsi. Gli altri stranieri, che rispettano le nostre regole e le nostre leggi, saranno così meglio accettati e beneficeranno di maggiore sicurezza.

Oltre cinque anni fa una chiara maggioranza degli aventi diritto di voto si è pronunciata a favore dell'espulsione degli stranieri che commettono reati. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno iscritto ora una clausola per i casi di rigore nella legge di attuazione dell'iniziativa, con la quale si può di fatto impedire ogni espulsione. I giudici troveranno così sempre una motivazione per evitare che il criminale lasci il Paese: una volta si sottolineerà che lo spacciatore di droga X ha un figlio in Svizzera, anche se non se ne è mai occupato; un'altra che lo scassinatore multirecidivo Y vive in Svizzera da vari anni e in prigione ha fatto progressi in tedesco, eccetera.

Attuare la volontà del popolo

La presente iniziativa dà la possibilità di attuare finalmente la volontà popolare e di accrescere la sicurezza in Svizzera. Essa è infatti immediatamente e direttamente applicabile sin dalla sua accettazione e rappresenta una soluzione coerente e ragionevole:

1. Chi commette un reato grave (p. es. assassinio, rapina, violenza carnale, ecc.) deve essere espulso, a prescindere dal fatto che abbia o meno precedenti penali.
2. L'espulsione è inoltre prevista nel caso dei recidivi che commettono reati che mettono particolarmente in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici (p. es. lesioni semplici, minaccia contro le autorità, ecc.).

Per ulteriori informazioni: www.iniziativa-attuazione.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

Gli autori dell'iniziativa intendono imporre la loro concezione di attuazione dell'iniziativa espulsione. L'iniziativa aggira così il Parlamento e limita notevolmente le competenze dei giudici. Questo contrasta con le regole del gioco democratico e mette in questione il nostro Stato di diritto. Inoltre il Parlamento ha già deciso l'attuazione dell'iniziativa espulsione e previsto l'inasprimento delle leggi pertinenti entro il termine impartito. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'iniziativa per l'attuazione mira a disciplinare in dettaglio nella Costituzione l'espulsione degli stranieri che commettono reati. In tal modo aggira il Parlamento eludendo il processo legislativo parlamentare, che consente di raggiungere soluzioni praticabili e consensuali. L'iniziativa per l'attuazione spezza la tradizione di questo sistema consolidato che contraddistingue la nostra democrazia.

Rinuncia a processi consolidati

L'iniziativa per l'attuazione non tiene conto neppure della separazione dei poteri, in quanto intende limitare le competenze della giustizia. I giudici non avrebbero in pratica più la possibilità di esaminare i casi in dettaglio. L'espulsione automatica propugnata dall'iniziativa condurrebbe a inammissibili casi di rigore.

Limitazione delle competenze della giustizia

Il Parlamento ha già inasprito le leggi per l'espulsione degli stranieri che commettono reati. Sono severe, ma consentono di prendere in considerazione i casi di rigore. In tal modo sono meglio conciliabili con le garanzie internazionali in materia di diritti dell'uomo rispetto alle disposizioni previste dall'iniziativa per l'attuazione. Chi era contrario a queste nuove leggi avrebbe potuto opporvisi chiedendo il referendum; invece di usare questa possibilità prevista dalla

La soluzione è già stata adottata

Costituzione, gli autori dell'iniziativa hanno preferito depositare un nuovo testo, prima ancora che il Parlamento potesse iniziare il suo lavoro.

L'iniziativa per l'attuazione mette in questione il nostro sistema democratico e viola importanti principi del nostro Stato di diritto: in uno Stato di diritto il Parlamento emana le leggi e i giudici esaminano ogni caso singolarmente, tenendo conto del principio di proporzionalità. Infine, uno Stato di diritto rispetta i diritti dell'uomo garantiti a livello internazionale.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)».

L'iniziativa mina i
fondamenti del nostro
Stato di diritto

Iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 130 voti contro 58 e 5 astensioni, il Consiglio degli Stati con 31 voti contro 11 e 1 astensione.

L'essenziale in breve

Le materie prime agricole quali il frumento, il caffè o il cotone sono negoziate a livello mondiale. Alla fine della filiera degli agricoltori, dei commercianti e dei fabbricanti, le materie prime sono trasformate in derrate alimentari, vestiti o altri beni. I prezzi delle materie prime possono subire oscillazioni importanti, per esempio a causa del gelo o di periodi di siccità. I partner commerciali hanno pertanto interesse a conoscere in anticipo il prezzo delle materie prime o dei prodotti per poter pianificare in modo più affidabile e garantire nel contempo il proprio reddito. A tale scopo i mercati finanziari offrono strumenti adeguati, i cosiddetti derivati, che aiutano gli agricoltori, i commercianti e i fabbricanti a ridurre i rischi connessi alle forti oscillazioni dei prezzi. I derivati possono essere impiegati anche per operazioni speculative.

Contesto

L'iniziativa chiede che le operazioni finanziarie speculative che concernono materie prime agricole o derrate alimentari siano vietate in Svizzera. Secondo gli autori dell'iniziativa le operazioni speculative su questi prodotti determinano forti oscillazioni dei prezzi delle derrate alimentari, che a loro volta causano povertà e fame.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Anche il Consiglio federale e il Parlamento vogliono lottare contro la fame e la povertà. Ritengono tuttavia che un divieto delle operazioni finanziarie speculative concernenti le materie prime agricole non sia il mezzo adeguato per raggiungere l'obiettivo. Un divieto applicabile unicamente in Svizzera non avrebbe alcun influsso su quanto avviene sui mercati mondiali. In Svizzera non vi è infatti alcuna sede di negoziazione per detti strumenti finanziari e le imprese interessate potrebbero eludere facilmente il divieto. Sarebbe tuttavia necessario predisporre un apparato di controllo oneroso e la piazza economica svizzera verrebbe complessivamente indebolita. Per questi motivi il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Numerose materie prime agricole sono negoziate a livello mondiale. I prezzi di frumento, riso, soia, caffè, cotone e altre materie prime agricole sono soggetti regolarmente a forti oscillazioni dovute, tra l'altro, a periodi di gelo o di siccità, alla sovrapproduzione o anche a limitazioni al commercio imposte da Paesi con una produzione agricola significativa.

Commercio
internazionale di
materie prime
agricole

Per cautelarsi contro forti oscillazioni dei prezzi, da tempo è possibile ricorrere ad appositi strumenti finanziari, i cosiddetti derivati agricoli, che consentono agli agricoltori, ai commercianti e ai fabbricanti di comperare o vendere a una data futura una determinata quantità di materie prime agricole a un prezzo stabilito. I derivati agricoli possono inoltre essere utilizzati da altri attori del mercato per speculare su evoluzioni future dei prezzi o per tutelarsi da rischi al di fuori del commercio di materie prime agricole.

Derivati agricoli

Secondo gli autori dell'iniziativa le operazioni speculative in derivati agricoli influiscono sui prezzi delle derrate alimentari. L'iniziativa chiede pertanto che in Svizzera queste operazioni speculative siano vietate. Rimarrebbero ammesse soltanto le operazioni volte a garantire le scadenze e i prezzi. La Confederazione deve inoltre impegnarsi a livello internazionale in favore della lotta alla speculazione sui mercati dei derivati agricoli.

Richieste dell'iniziativa

I derivati agricoli sono negoziati prevalentemente nelle borse e su altre piattaforme negli Stati Uniti, nell'Unione europea e in Asia. In Svizzera non vi è alcuna sede di negoziazione per questi strumenti finanziari; di conseguenza, un divieto in Svizzera non avrebbe alcun influsso né sulle borse né sulle sedi di negoziazione che trattano derivati agricoli.

Attuazione dell'iniziativa

Il divieto dovrebbe pertanto essere attuato direttamente presso le imprese e le istituzioni svizzere che negoziano derivati agricoli; si dovrebbe controllare se queste operazioni sono effettuate in Svizzera o se il mandato proviene dalla Svizzera. Sarebbe in seguito necessario chiarire se sono ammesse, ossia se sono volte a garantire quantità e prezzi. Siccome il divieto si applicherebbe soltanto in Svizzera, alcune imprese potrebbero tuttavia continuare a effettuare all'estero operazioni speculative sulle derrate alimentari.

La Svizzera non è sede di negoziazione per i *derivati* agricoli; il nostro Paese svolge però un ruolo importante nel commercio internazionale delle *materie prime* agricole. Stando alle stime¹, infatti, il 35 per cento circa dei cereali, il 50 per cento dello zucchero e il 60 per cento del caffè immessi sul mercato mondiale sono negoziati in Svizzera. Molte imprese commerciali operanti a livello internazionale nel settore agricolo hanno sede o domicilio in Svizzera e impiegano manodopera locale. Vi sono inoltre le imprese dell'industria delle derrate alimentari e dei mangimi che acquistano le loro materie prime all'estero.

Il commercio di
materie prime agricole
in Svizzera

¹ Cfr. Rapporto di base sulle materie prime (2013), Rapporto della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime all'attenzione del Consiglio federale, pag. 12 (www.seco.admin.ch)
> Temi > Soggetti speciali > Materie prime).


L'iniziativa concerne tutte le imprese in Svizzera che negoziano derivati agricoli in qualsiasi forma: imprese commerciali, trasformatori di materie prime, fabbricanti di derrate alimentari e mangimi, imprese finanziarie, ma anche investitori istituzionali quali per esempio casse pensioni o assicurazioni. Tutte queste imprese dovrebbero dimostrare che le negoziazioni non avvengono a fini speculativi. I controlli provocherebbero costi supplementari per le imprese interessate. Molte di esse possono rinunciare senza problemi a una sede commerciale in Svizzera e potrebbero trasferire la loro attività all'estero. Una perdita di posti di lavoro e di introiti fiscali non sarebbe esclusa.

Conseguenze
negative possibili

L'iniziativa parte dal presupposto che le operazioni speculative in derivati agricoli influenzino i prezzi delle derrate alimentari. In effetti negli ultimi anni il commercio di derivati agricoli è aumentato enormemente a livello mondiale; nel contempo, in certi anni, si sono potute constatare impennate dei prezzi di alcune materie prime agricole, quali per esempio frumento, mais o riso. È quindi opportuno chiedersi se vi sia un nesso tra i due fenomeni.

Speculazione e prezzi
delle derrate alimentari

Evoluzione sul lungo periodo dei prezzi di determinate derrate alimentari²



Il grafico illustra l'evoluzione dei prezzi di diverse materie prime agricole dal 1970. Mostra chiaramente che i prezzi delle derrate alimentari sono sempre stati soggetti a forti oscillazioni. Negli anni Settanta esse erano addirittura più marcate di oggi, benché all'epoca il commercio di derivati agricoli fosse molto più modesto. Inoltre, dal 2007 le oscillazioni del prezzo

² I dati relativi ai prezzi delle derrate alimentari provengono dal Fondo monetario internazionale (www.imf.org > Research > Commodity Prices). Prezzi al netto del rincaro in base all'indice dei prezzi al consumo USA e indicizzati (gennaio 2005 = 100). I dati relativi all'indice dei prezzi al consumo USA sono consultabili all'indirizzo www.bls.gov/cpi/.

del riso sono state molto più importanti rispetto a quelle del prezzo di altre materie prime – nonostante il mercato dei derivati sia praticamente inesistente per il riso³.

Negli ultimi anni il legame tra la speculazione e il prezzo delle derrate alimentari è stato oggetto di molti studi scientifici. I risultati non sono univoci. La maggioranza degli studi giunge tuttavia alla stessa conclusione dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale: le operazioni speculative in derivati agricoli non sembrano influenzare i prezzi delle materie prime agricole o addirittura li riducono.

³ Ulteriori informazioni sul legame tra la speculazione e i prezzi delle derrate alimentari sono contenute nel messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015 (FF **2015** 2089; www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale) e nella rivista «Die Volkswirtschaft», del 3 aprile 2015 (consultabile in tedesco e in francese; www.seco.admin.ch > Dokumentation > Publikationen und Formulare > Die Volkswirtschaft > Dossier > Die Volkswirtschaft 03-04-2015).



Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»

del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»,
depositata il 24 marzo 2014²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 24 marzo 2014 «Contro la speculazione sulle derrate alimentari» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 98a (nuovo) Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole
e sulle derrate alimentari

¹ La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;
- b. è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità.

¹ RS 101

² FF 2014 2893

³ FF 2015 2089



Iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»

² La Confederazione provvede all'esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione;
- b. le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne.

³ La Confederazione s'impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 10⁴ (nuovo)

10. Disposizione transitoria dell'art. 98a (Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari)

Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 98a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione; queste si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

Con il cibo non si gioca!

Oggi nel mondo quasi 800 milioni di persone soffrono la fame. Al culmine della crisi alimentare del 2008/09 erano circa 100 milioni in più. Secondo l'ONU e la Banca mondiale, la speculazione sulle derrate alimentari è stata in parte responsabile di questa situazione. Uno studio del Politecnico federale di Zurigo stima che essa influisca sui prezzi nella misura del 60–70 per cento. Dopo lo scoppio della crisi finanziaria, infatti, numerosi istituti finanziari iniziarono a scommettere in modo massiccio sui prezzi delle derrate alimentari, facendoli quindi esplodere.



Le impennate dei prezzi rendono più difficile l'accesso agli alimenti di base nei Paesi del Sud; molti Paesi industrializzati hanno pertanto definito per legge misure volte a contenere la speculazione. La Svizzera ha invece perso il treno. Nel 2013, sulla piazza finanziaria svizzera, i fondi nel settore delle materie prime agricole ammontavano a 6,5 miliardi di franchi. Una manciata di speculatori realizza profitti, ma la speculazione non crea posti di lavoro e non apporta introiti fiscali. Rinunciare a questo tipo di operazioni è possibile, come dimostrano il Credit Suisse e il Fondo AVS. La maggior parte delle banche cantionali e delle casse pensioni non vi hanno invece mai partecipato.

Che cosa vuole l'iniziativa?

La dannosa speculazione sulle derrate alimentari deve essere vietata. La produzione, il commercio e la vendita di derrate alimentari non sono oggetto dell'iniziativa: la garanzia delle scadenze e dei prezzi resta ammessa.

Per ulteriori informazioni: www.spekulationsstopp.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

L'iniziativa «Contro la speculazione sulle derrate alimentari» non mantiene le sue promesse. Vuole lottare contro la fame e la povertà nel mondo. Se accettata, l'iniziativa non consentirebbe tuttavia di raggiungere questo obiettivo; al contrario, vietare le operazioni speculative in derivati agricoli danneggerebbe la piazza economica svizzera. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

L'iniziativa vuole vietare la speculazione in derivati agricoli in Svizzera. Nel nostro Paese non vi sono però sedi di negoziazione per questi strumenti finanziari. Inoltre le imprese interessate potrebbero eludere assai facilmente un divieto applicabile soltanto in Svizzera trasferendo le loro attività commerciali all'estero. Oppure concorrenti esteri potrebbero riprendere le loro quote di mercato. In ogni caso un divieto limitato alla Svizzera non avrebbe praticamente alcun effetto sul commercio mondiale dei derivati agricoli.

Il divieto non
è efficace

Il rispetto del divieto dovrebbe per contro essere verificato, con grande onere, presso le imprese interessate. La Svizzera conta numerose imprese che negoziano materie prime agricole a livello internazionale. A queste si aggiungono le assicurazioni, le banche, le casse pensioni e altre imprese svizzere attive nel commercio dei derivati agricoli. Tutte subirebbero ripercussioni negative se l'iniziativa fosse accettata, poiché sarebbe necessario istituire apparati di controllo onerosi per verificare se si tratti di un commercio di derivati agricoli e se esso persegua scopi speculativi illeciti. I controlli implicherebbero costi e vincoli per le imprese svizzere. Queste sarebbero pertanto doppiamente svantaggiate rispetto ai loro concorrenti all'estero, che non dovrebbero rispettare il divieto né sottoporsi ai controlli.

Il divieto nuoce alle
imprese svizzere

Le ripercussioni negative non si limiterebbero alle imprese direttamente interessate. Il divieto costituisce anche un'ingerenza considerevole nella libertà economica, essenziale per il benessere economico. Aumenterebbe l'insicurezza riguardo allo sviluppo delle condizioni quadro economiche nel nostro Paese. Se accettata, l'iniziativa darebbe pertanto un segnale negativo all'intera piazza economica svizzera.

Strumenti di provata
efficacia contro fame
e povertà

La lotta alla fame e alla povertà nel mondo è un obiettivo importante del nostro Paese. Invece che su divieti costosi e inefficaci la Svizzera dovrebbe tuttavia concentrarsi su strumenti di provata efficacia. In questo ambito il Consiglio federale punta sulla cooperazione allo sviluppo e, nelle situazioni di crisi, sull'aiuto umanitario d'urgenza. Si impegna inoltre al fine di migliorare la trasparenza sui mercati delle materie prime. Anche se dettata da buone intenzioni, l'iniziativa mancherebbe chiaramente l'obiettivo perseguito. Metterebbe invece a repentaglio posti di lavoro e introiti fiscali.

Strumenti di provata
efficacia contro
fame e povertà

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari».

Modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) **(Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo).

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 120 voti contro 76 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 28 voti contro 17 senza astensioni.

L'essenziale in breve

Il traforo del San Gottardo è aperto ormai da molti anni e deve essere risanato. Per farlo è necessario chiuderlo completamente al traffico per lungo tempo. Tuttavia il Consiglio federale e il Parlamento vogliono evitare l'interruzione del collegamento autostradale e hanno dunque deciso di costruire dapprima un secondo traforo. Terminati i lavori di costruzione e risanamento, ambedue saranno percorribili. La capacità di transito della galleria non aumenterà: per legge in ciascuna galleria la circolazione avverrà su un'unica corsia per senso di marcia. La costruzione di un secondo traforo e il risanamento della galleria attualmente in funzione costano circa 2,8 miliardi di franchi.

Contesto

Risanare la galleria senza costruire una seconda canna sarebbe fattibile, ma non senza servizi di treno navetta per automobili e autocarri per ovviare alla chiusura del traforo. Sarebbero cioè necessarie stazioni di carico destinate ad essere smantellate al termine del risanamento. Una variante di questo tipo verrebbe a costare tra 1,2 e 2 miliardi di franchi.

Variante senza un secondo traforo


Contro la proposta del Consiglio federale e del Parlamento è stato chiesto il referendum: la costruzione di un secondo traforo aumenterebbe la capacità di transito e violerebbe l'articolo sulla protezione delle Alpi, senza contare che sarebbe molto dispendiosa.

Perché il referendum?

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di approvare la costruzione di un secondo traforo al fine di garantire il collegamento autostradale anche durante i lavori di risanamento. Una seconda canna apporterebbe vantaggi permanenti aumentando la sicurezza e permettendo di agevolare i lavori di manutenzione in futuro. Grazie a due trafori, il collegamento autostradale attraverso il San Gottardo rimarrebbe sempre disponibile per la popolazione e l'economia.

Parere del Consiglio federale e del Parlamento

Fasi di costruzione e risanamento




Contesto

La galleria autostradale del San Gottardo aperta nel 1980 deve essere risanata. Per farlo è necessario chiuderla completamente.




Fase 1

Per evitare una lunga interruzione del collegamento stradale tra il Nord e il Sud viene costruito un secondo traforo. Fino alla sua ultimazione, il traffico scorre nei due sensi di marcia nella galleria già in funzione.



Fase 2

Non appena ultimata la seconda galleria, la prima viene chiusa e risanata. Il traffico scorre a doppio senso nella nuova galleria.



Risultato

A risanamento terminato, secondo i piani nel 2030, la Svizzera disporrà di due trafori moderni attraverso il San Gottardo. In ogni direzione la circolazione avverrà sempre e solo su un'unica corsia, l'altra servirà da corsia d'emergenza. La capacità di transito resterà dunque invariata e non vi sarà traffico nei due sensi di marcia, a tutto vantaggio della sicurezza.

Il progetto in dettaglio

La galleria autostradale del San Gottardo è stata aperta nel 1980. Garantisce il collegamento stradale tra Göschenen (UR) e Airolo (TI) e permette di attraversare le Alpi tutto l'anno. Ormai per motivi di usura deve essere risanata, ma questo ne comporta la chiusura per lungo tempo. Ci si chiede come gestire il traffico nel frattempo: ogni anno circa cinque milioni di autovetture e 900000 autocarri transitano sull'asse del San Gottardo e il passo è aperto solo nei mesi estivi.

Il risanamento è inevitabile

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno esaminato diverse varianti. Dopo averne valutato i vantaggi e gli svantaggi hanno deciso di costruire prima un secondo traforo e di ristrutturare subito dopo la galleria attualmente in funzione. In tal modo l'asse del San Gottardo può restare aperto anche durante i lavori di risanamento. Questo modo di procedere è oggi diffuso: ad esempio, al Belchen viene costruito un terzo traforo per permettere i necessari lavori di risanamento.

La soluzione migliore

La soluzione proposta dal Consiglio federale e dal Parlamento costa circa 2,8 miliardi di franchi. Oltre ai costi per un secondo traforo e per il rinnovo del primo, vi rientrano anche quelli per rendere sicura la circolazione fino all'ultimazione della nuova galleria. Questi lavori verranno eseguiti durante le chiusure al traffico notturne, come successo finora, tra la primavera e l'autunno.

I costi

Dopo il risanamento il traffico procederà su una sola corsia per singola direzione. Senza traffico in senso contrario si riducono drasticamente le collisioni frontali e di striscio. Inoltre un sistema a due gallerie offre maggiori possibilità di fuga in caso di incendio. Grazie alle misure adottate dopo

Maggiore sicurezza

il tragico incendio del 2001 il traforo del San Gottardo è diventato più sicuro. Ciononostante da allora vi hanno avuto luogo 147 incidenti in cui hanno perso la vita 10 persone. Anche il sistema di dosaggio per gli autocarri attuato dal 2001 serve ad accrescere la sicurezza impendendo un numero eccessivo di autocarri in galleria e mantenendo costante la distanza minima permessa. Se la proposta è accettata, il sistema di dosaggio sarà sancito per legge.

La capacità di transito della galleria non aumenta. Lo garantisce l'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi e un'ulteriore limitazione introdotta nella legge: anche dopo il risanamento della galleria il transito sarà permesso su un'unica corsia in ambedue le direzioni.

La protezione delle Alpi

Se la proposta è respinta, il risanamento dovrà essere eseguito senza un nuovo traforo. Tecnicamente il progetto è attuabile, ma la galleria dovrebbe restare completamente chiusa per un lungo periodo e sarebbero necessarie stazioni di carico su ferrovia sia per le automobili sia per i mezzi pesanti («autostrada viaggiante per autocarri»).

Il risanamento senza una seconda canna

In caso di risanamento senza un secondo traforo per le automobili dovrebbe essere ripristinato il trasporto ferroviario in uso fino al 1980 tra Göschenen e Airolo. Gli autocarri dovrebbero essere trasportati attraverso la nuova galleria di base ferroviaria del San Gottardo. Tuttavia le necessarie strutture non esistono ancora, perciò nel Cantone di Uri e in Ticino dovrebbero essere costruite stazioni di carico per autocarri e aree di sosta sulle rampe di accesso, che occuperebbero una zona molto vasta. Questi impianti dovrebbero essere smantellati dopo il risanamento della galleria. Operando dalle 4 di mattina a mezzanotte, le sta-

Impianti supplementari e traffico di aggiramento

zioni di carico potrebbero trasportare 600 000 dei 900 000 autocarri che ogni anno percorrono la galleria autostradale¹. I restanti 300 000 dovrebbero ricorrere ad altri percorsi stradali o ferroviari, ad esempio i passi del San Bernardino o del Sempione. Inoltre per permettere di caricare 600 000 autocarri sul treno il divieto di circolazione notturno dovrebbe essere reso più flessibile in alcune zone.

Anche il risanamento senza un secondo traforo costa: la variante giudicata migliore nella valutazione della Confederazione richiede da 1,4 a 1,7 miliardi di franchi². Una buona metà di questo importo servirebbe alla costruzione e allo smantellamento delle stazioni di carico. Questi costi si ripresenterebbero al prossimo risanamento della galleria tra 30 o 40 anni.

Costo degli impianti
provvisori

In caso di rifiuto della soluzione del Consiglio federale e del Parlamento, la galleria del San Gottardo sarà risanata senza la costruzione di un nuovo traforo. La galleria resterebbe completamente chiusa per un lungo periodo. Per gestire il traffico, sarebbero necessarie stazioni di carico su ferrovia sia per gli autocarri sia per le autovetture. Gli aventi diritto di voto non potrebbero pronunciarsi sulle misure concrete di attuazione. Le controversie dovrebbero essere chiarite dai tribunali.

Che cosa succede in
caso di no?

¹ Cfr. scheda informativa «Risanamento con chiusura totale», pag. 3; www.astra.admin.ch > Temi > Strade nazionali > Risanamento galleria del San Gottardo.

² Cfr. messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2013, FF **2013** 6267, qui 6290; www.admin.ch > Diritto federale > Foglio federale.

Gli argomenti del comitato referendario

La galleria autostradale del San Gottardo verrà risanata: diventerà più ampia, meglio illuminata e più sicura di oggi. Il progetto è sensato, si lascia attuare rapidamente e non ha bisogno di modifiche di legge. Ma il Consiglio federale e il Parlamento vogliono ora un secondo traforo vicino al primo. Questa variante è assurda e per questo motivo più di 50 organizzazioni raccomandano di votare no:

NO al transito di 2 milioni di autocarri

La costruzione di un secondo tunnel stradale aumenterebbe il numero di corsie in galleria da 2 a 4. Ne siamo convinti: quel che viene costruito e pagato, prima o poi viene anche utilizzato. Le conseguenze: non uno, ma due milioni di autocarri sfrutterebbero l'asse a 4 corsie nord-sud più breve d'Europa. La Svizzera si trasformerebbe in un inferno del transito e il traffico collasserebbe nella regione dell'Altipiano, in quella occidentale e in Ticino. Si verificherebbero più incidenti tra Basilea e Chiasso.

NO allo sperpero di denaro pubblico

La costruzione e l'esercizio di una seconda galleria costano 3 miliardi in più di un risanamento ragionevole del traforo in funzione. Nelle città e negli agglomerati, dove il traffico aumenta continuamente, mancano invece i fondi e migliaia di pendolari restano in coda ogni giorno o si stringono in treni sovraffollati.

NO allo smantellamento della ferrovia

La popolazione svizzera ha investito 24 miliardi in nuove gallerie ferroviarie attraverso le Alpi nell'intento di trasferire il trasporto di merci su ferrovia e proteggere così la catena alpina dal traffico di transito. A giugno verrà aperta sotto il San Gottardo la galleria ferroviaria più lunga del mondo. Un secondo traforo saboterebbe questo investimento.

NO a un maggiore inquinamento ambientale

Nelle strette valli alpine e nel Ticino meridionale l'uomo e la natura sono sottoposti già oggi a un notevole carico ambientale. Un maggior numero di autocarri significa più pericoli, più emissioni foniche, più polveri fini e CO₂. Perciò i Cantoni di Uri e Ticino hanno sempre detto NO al raddoppio del Gottardo.

NO al secondo traforo del San Gottardo

Per ulteriori informazioni: www.noalraddoppio.ch; www.no-borghese-al-raddoppio.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La galleria autostradale del San Gottardo è il punto nevralgico tra il versante settentrionale e quello meridionale delle Alpi. Garantisce alla popolazione e all'economia un collegamento aperto tutto l'anno. Ma affinché resti aperto anche durante i lavori di risanamento della vecchia galleria è necessario un secondo traforo. L'investimento rende: la sicurezza aumenta in modo consistente. Inoltre i futuri lavori di risanamento costeranno meno. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Le vie di transito attraverso le Alpi sono vitali per il nostro Paese. Collegano il Nord al Sud. Molti Ticinesi e professionisti di altre regioni svizzere ne hanno bisogno. Il collegamento autostradale è di fondamentale importanza anche per l'economia: l'Italia del nord è uno dei principali partner commerciali della Svizzera. Solo una seconda galleria può garantire che l'asse del San Gottardo rimanga sempre aperto anche durante i lavori di risanamento. Collegare bene tra loro tutte le regioni è una caratteristica svizzera.

Importante
collegamento
sempre disponibile

Un secondo traforo rappresenta un vantaggio duraturo: la sicurezza su strada aumenta notevolmente. Non appena terminata la nuova galleria e risanata quella vecchia, in ciascuna di queste i veicoli circoleranno in un'unica direzione e si eviteranno molti incidenti gravi. È questo il motivo per cui sui tratti molto trafficati in tutta l'Europa le nuove gallerie sono costruite in modo da separare le due direzioni di transito.

Molto più sicuri in
galleria

Un secondo traforo agevola anche i futuri risanamenti: quando tra 30 o 40 anni sarà di nuovo necessario risanare le gallerie, lo si potrà fare senza ricorrere alla chiusura completa. Il traffico potrà essere convogliato in una delle due canne e i lavori risulteranno più convenienti. Non sarà necessario costruire costosi impianti di carico da smontare una volta terminati i lavori. Un risparmio per le generazioni future.

Risanamenti più
semplici e meno
costosi in futuro

Risanare senza costruire una seconda galleria vuol dire andare incontro a gravi problemi. Il collegamento autostradale attraverso il San Gottardo sarebbe interrotto per anni. I necessari impianti di carico per automobili e autocarri causerebbero notevoli inconvenienti: le superfici necessarie ai soli autocarri a Nord e a Sud sarebbero pari a 19 campi di calcio, a scapito anche di prati e pascoli. I Cantoni Uri e Ticino sono perciò scettici e si può prevedere che neanche i proprietari terrieri saranno favorevoli. Anche altri Cantoni hanno dichiarato di non volere impianti di carico o aree di attesa.

Senza un secondo traforo sono probabili lunghe controversie

Il Consiglio federale è consapevole del timore di una «valanga di autocarri». Tuttavia il timore è infondato: gli ultimi anni hanno dimostrato che la politica di trasferimento su ferrovia funziona. Dal 2001 il numero di autocarri attraverso le Alpi è diminuito nettamente. La protezione delle Alpi rimane totalmente garantita anche con un secondo traforo, dato che la capacità di transito non può aumentare. La protezione delle Alpi è doppiamente garantita: dalla Costituzione e per legge.

La protezione delle Alpi è garantita

La Svizzera vuole trasferire il trasporto transalpino di gran parte delle merci dalla strada alla rotaia. L'apertura delle nuove gallerie ferroviarie del San Gottardo quest'anno e del Ceneri nel 2020 consolida questo trasferimento. Tuttavia sarà necessario fare ancora ricorso a collegamenti stradali affidabili per una distribuzione capillare delle merci tanto nei centri quanto al San Gottardo.

Strada e rotaia

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo.



Testo in votazione

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)

(Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)

Modifica del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2013¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 giugno 1994² concernente il transito stradale nella regione alpina è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 84 della Costituzione federale³;

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a Galleria autostradale del San Gottardo

1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

¹ FF 2013 6267

² RS 725.14

³ RS 101



Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Note

Note

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 28 febbraio 2016:

- No all’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»
- No all’iniziativa popolare «Per l’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l’attuazione)»
- No all’iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»
- Sì alla modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina

Chiusura redazionale:
18 novembre 2015

Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch